


 <p>C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.</p>	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO¹
ai sensi del Dlgs n. 231/2001
(validità presunta sino a tutto l'anno 2026)



¹ Le immagini contenute nel presente MO sono state tratte dal sito internet pixabay.com

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

PREMESSE E CONCETTI RILEVANTI

Questo Modello Organizzativo (**MO**) espone i principi fissati dalla disciplina sull'autocontrollo che CRM Coop. Sociale ONLUS, quale Cooperativa sociale, attua nella propria organizzazione.

I pilastri del Modello sono di fondo due: **(1)** la preventiva valutazione delle aree di rischio di compimento di condotte illecite all'interno della Cooperativa; **(2)** le procedure ed i conseguenti metodi atti ad arginare e/o a ridurre la possibile realizzazione dei reati.

Nell'ambito del procedimento di analisi sono stati considerati molteplici elementi, quali ad esempio le diverse posizioni di responsabilità all'interno di CRM, le deleghe, i ruoli di funzione e di amministrazione, nonché le attività e le regolamentazioni già adottate, al fine poi di valutarle, incrementarle, modificarle ed aggiungerne di nuove.

In tale procedimento e dinamica di organizzazione ci si intende rivolgere a tutti i destinatari a cui è richiesta la necessaria ed obbligatoria collaborazione per attuare efficacemente il proposito che tale Modello intende attuare e, soprattutto, ai vertici aziendali, ovvero a coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Cooperativa, nonché ai collaboratori e soci di CRM a qualsiasi titolo.

 <p>C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.</p>	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>	Edizione 2023
		<p>Approvato dal CdA 31-05-2023</p>
		<p>Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA</p>

LEGENDA ESPLICATIVA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI CRM

<p>Decreto: Dlgs del 08/06/2001, n. 231, rubricato «<i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</i>».</p>
<p>MO: documento di cui ai metodi di autocontrollo adottati secondo il Dlgs n. 231/2001.</p>
<p>Sistema di organizzazione, gestione e controllo: sistema aziendale <i>ex</i> Dlgs n. 231/2001, comprensivo delle deleghe e procure di rappresentanza, direzione e di gestione nell'ente, nonché delle procedure interne.</p>
<p>Organo di Vigilanza (OdV): organo aziendale previsto dall'art. 6 del Dlgs n. 231/2001 con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di collaborare al suo aggiornamento.</p>
<p>Area di rischio: attività aziendali di cui si occupa CRM il cui svolgimento potrebbe dare occasione a comportamenti illeciti e previsti dalla normativa come rilevanti.</p>
<p>Protocolli/Regolamenti: procedure per la prevenzione dei reati e degli altri atti illeciti, e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi a rischio dei processi aziendali.</p>
<p>Reati presupposto: reati rilevanti ai fini dell'imputazione della responsabilità <i>ex</i> Dlgs n. 231/2001.</p>
<p>Sistema disciplinare: misure sanzionatorie verso coloro che violano il Modello e le procedure aziendali.</p>
<p>Sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro: complesso di documenti, attribuzioni di compiti e responsabilità, regole, protocolli, per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro.</p>
<p>Vertici aziendali, c.d. soggetti in posizione apicale: es. il Presidente della Cooperativa; CdA; etc.</p>
<p>Whistleblowing: procedura messa in atto dalla Cooperativa <i>ex</i> Dlgs n. 24/2023 per permettere di segnalare fatti di reato ovvero altri fatti illeciti rilevanti senza subire conseguenze e/o ritorsioni.</p>
<p>Collaboratori: tutti coloro che collaborano, a vario titolo, all'interno o a favore dell'ente.</p>

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

INDICE

PARTE PRIMA

Capitolo 1: La normativa pag. 6

- Il Dlgs n. 231/2001
- Natura della responsabilità
- Nozione di Ente
- Presupposti dell'imputabilità della responsabilità
- I reati presupposto: sintesi
- Commissione del reato nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente
- Responsabilità per i reati commessi da soggetti in posizione apicale
- Responsabilità per i reati commessi da soggetti in posizione subordinata
- Le sanzioni

Capitolo 2: Il MO di CRM e la mappatura del rischio pag. 15

- Cenni in merito alla costituzione della Cooperativa
- Le aree di operatività di CRM
- La struttura in sintesi
- Funzione, principi ispiratori e struttura del MO di CRM
- La mappatura delle aree di rischio
- Analisi delle attuali aree di rischio
- Reati presupposto ritenuti non a rischio per la Cooperativa

Capitolo 3: Protocolli e procedimenti funzionali a circoscrivere il rischio pag. 30

- Salute e sicurezza sul lavoro *ex* Dlgs n. 81/2008
- La gestione trasparente della cassa e la protezione dei dati personali
- Gli illeciti potenzialmente perpetrabili contro la personalità individuale
- Ulteriori fattispecie di reato presupposto

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

- La diffusione del Modello tra i portatori di interesse
- Formazione ed informazione dei portatori di interesse
- Il *Whistleblowing*
- Modifica del Modello

Capitolo 4: L'Organo di Vigilanza

pag. 47

- Ruolo e caratteristiche dell'Organo di Vigilanza
- Obblighi di informazione/segnalazione verso l'OdV
- Ulteriori canali di comunicazione all'interno di CRM
- L'istituto del *whistleblowing*

Capitolo 5: Il Sistema di organizzazione, gestione e controllo

pag. 54

- Il Sistema di prevenzione
- Il Codice Sanzionatorio

o0o

PARTE SECONDA

Capitolo 1: Le fattispecie di reato ex Dlgs n. 231/2001

pag. 59

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato [...]
- I reati informatici e di trattamento illecito dei dati
- Delitti di criminalità organizzata
- Peculato, concussione, induzione indebita [...]
- I reati c.d. societari
- I reati relativi alla violazione della normativa per la salute e sicurezza sul lavoro
- I reati contro la personalità individuale e le condotte criminose rilevanti
- Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Reati ambientali
- Impiego del lavoro di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare
- Razzismo e xenofobia
- Reati tributari

Capitolo 2: Compendio giurisprudenziale

pag. 87

PARTE PRIMA
Capitolo 1 – LA NORMATIVA



IL DLGS N. 231/2001

Il Dlgs n. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico una particolare figura di responsabilità a carico degli “Enti” (quali entità organizzate) e, quindi, soggetti distinti dalle persone fisiche.

CRM è consapevole che la normativa “impone” un Modello di Autocontrollo in grado di individuare:

1	le aree operative in cui vi è il rischio del compimento di reati;
2	le procedure per l'attuazione ed il controllo delle decisioni nelle già menzionate aree;

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

3	la gestione controllata delle risorse finanziarie ed economiche;
4	un sistema per la segnalazione delle informazioni rilevanti all'Organismo di Vigilanza;
5	misure di tutela dei dipendenti/collaboratori che segnalano illeciti;
6	sanzioni per l'inosservanza dei Modelli procedurali e di buona condotta adottati.

La Cooperativa ha adottato un adeguato sistema di prevenzione funzionale ad evitare la commissione degli illeciti, poiché solo in caso di inidoneità del sistema consegue la sanzione a carico dell'Ente stesso.

In tale contesto si ritiene che l'OdV sia stato messo nelle potenziali condizioni di vigilare affinché l'esimente data dall'applicazione idonea del Modello di Autocontrollo possa essere efficace.

oOo

NATURA DELLA RESPONSABILITÀ

Il Legislatore ha voluto tutelare gli interessi dei soggetti che, a vario titolo (pubbliche amministrazioni, soci, lavoratori, associazioni), operano per gli “enti” (quali cooperative, società, associazioni etc.) che esercitano attività economiche, ovvero vengano a contatto con gli stessi.

Pare oggi corretto definire la responsabilità dell'Ente come una sorta di “*responsabilità mista*”. Ad essa si applicano alcune regole civilistiche ed alcune norme tipiche del diritto penale.

Sul detto punto, la Corte di Cassazione, già con sentenza n. 38343/2014, ha statuito che «*il sistema normativo introduttivo del Dlgs n. 231/2001 configura un tertium genus di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza*».

La normativa in oggetto ha come ulteriore scopo quello di diffondere la “*cultura della legalità*”, al fine di arginare il rischio del verificarsi di illeciti che potrebbero ledere la “collettività”.

oOo

NOZIONE DI ENTE

Il Dlgs n. 231/2001, all’art. 1, co. 2 e 3, prevede che le sue disposizioni si applicano precisamente:

- agli Enti forniti di personalità giuridica (associazioni riconosciute etc.);
- alle società e associazioni, anche prive di personalità giuridica (es. **cooperative**; società per azioni, società a responsabilità limitata, associazioni senza personalità giuridica).

CRM è un Ente ai sensi del Dlgs n. 231/2001.

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

oOo

PRESUPPOSTI DELL'IMPUTABILITÀ DELLA RESPONSABILITÀ

I presupposti che potrebbero far sorgere la responsabilità amministrativa/penale in capo a CRM sono tre:

1. la commissione di uno dei **reati elencati** nel Dlgs n. 231/2001;
2. la commissione del reato **nell'interesse o a vantaggio** dell'Ente;
3. la commissione del reato da parte di soggetti che si occupano della gestione e/o del *management* dell'Ente (detti **soggetti apicali**) o da coloro che sono **sottoposti alla vigilanza** dei soggetti apicali.

Sussistono quindi **due** possibili **autonomi titoli** di responsabilità:

- **A)** uno in capo all'Ente;
- **B)** l'altro in capo all'autore del reato.

La responsabilità della Cooperativa presuppone la commissione del reato da parte della persona fisica rispetto alla quale non sussiste solidarietà con l'Ente. Tanto è vero che l'art. 8 del Decreto prevede la sussistenza della responsabilità dell'Ente anche quando:

- l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

E ciò è previsto per evitare situazioni di impunità dell'Ente nei seguenti casi:

- impossibilità di identificare chi abbia commesso il reato;
- situazioni proprie dell'agente (non imputabilità);
- vicende del reato commesso dal soggetto agente (cause estintive del reato).

La commissione del reato da parte del soggetto agente è soltanto uno dei presupposti per l'accertamento da parte del giudice penale della diversa e distinta responsabilità dell'Ente.

Al riguardo, la Cassazione (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 28299/2015) ha rilevato che: «*in tema di responsabilità da reato degli enti, nella ipotesi di mancata identificazione dell'autore del reato presupposto, può essere affermata la responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art. 8 Dlgs n. 231/2001, quando sia, comunque, individuabile a quale categoria, tra quelle indicate, agli artt. 6 e 7 del*

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

*medesimo decreto, appartenga l'autore del fatto, e sia, altresì, possibile **escludere che questi abbia agito nel suo esclusivo interesse**»;*

*«in tema di responsabilità degli enti, qualora nei confronti dell'autore del reato presupposto sia stata applicata la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., **il giudice deve procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso, che non può prescindere dalla verifica della sussistenza in concreto del fatto di reato, non essendo questa desumibile in via automatica dall'accertamento contenuto nella sentenza di proscioglimento emessa verso la persona fisica**» (Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 9072/2017);*

«ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, è sufficiente la prova dell'avvenuto conseguimento di un vantaggio ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 da parte dell'ente, anche quando non sia possibile determinare l'effettivo interesse da esso vantato ex ante rispetto alla consumazione dell'illecito, purché il reato non sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi» (Cass. Pen. sez. VI, sent. n. 15543/2021).

oOo

I REATI PRESUPPOSTO: SINTESI

Con il Dlgs n. 231/2001 il legislatore italiano ha individuato un elenco tassativo di reati c.d. **presupposto**, la cui commissione può dare luogo alla responsabilità in oggetto. L'originario nucleo dei reati previsti era sostanzialmente riconducibile ai soli delitti contro la Pubblica Amministrazione. Successivi interventi legislativi hanno **esteso il novero dei reati** che nel seguito vanno elencati.

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'uffici
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

	strumenti o segni di riconoscimento.
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
Art. 25-ter	Reati societari
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale
Art. 25-sexies	Abusi di mercato
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Art. 25-undecies	Reati ambientali
Art. 25-duodecies	Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare
Art. 10 L. n. 146/2006	criminalità organizzata transnazionale
Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando
Art. 26	Delitti tentati <i>«le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento»</i>

o0o

COMMISSIONE DEL REATO NELL'INTERESSE E/O A VANTAGGIO DELL'ENTE

Altro elemento da considerare ai fini dell'imputabilità dell'Ente è il fatto che il reato sia commesso nel suo **interesse** o a suo **vantaggio** (art. 5, co. 1, Dlgs n. 231/2001).

La giurisprudenza ha chiarito che **interesse e vantaggio sono due concetti distinti**, in particolare:

INTERESSE	deve essere ricercato <i>ex ante</i> , ed individuato nell' indebito arricchimento che l'agente si prefigura nel momento in cui commette il reato
VANTAGGIO	da ricercarsi ed individuarsi <i>ex post</i> , qualificato come quell' utilità obiettivamente conseguita dall'Ente quale risultato del reato

L'**interesse** ha un'**indole soggettiva** riferita alla sfera volitiva della persona fisica agente, viceversa la caratterizzazione del **vantaggio è oggettiva**. L'interesse si valuta a monte. Il vantaggio a valle.

Per quanto attiene ai soggetti la normativa diversifica la disciplina a seconda che il reato sia commesso da: **A) soggetto in posizione apicale**; **B) soggetto sottoposto** alla vigilanza di quest'ultimo.

L'art. 5 del Dlgs n. 231/2001 prevede dunque che l'Ente è responsabile per i reati commessi da:

- a) **persone che rivestono funzioni di rappresentanza**, di **amministrazione** o di **direzione** dell'Ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto precedente.

L'Ente non risponde se tali soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, co. 2, Dlgs n. 231/2001).

o0o

RESPONSABILITÀ PER I REATI COMMESSI DA SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

Si precisa che nel novero dei **soggetti apicali** sono ricomprese le seguenti figure:

A	amministratori (membri del Cda, Presidente del Cda) e rappresentanti;
B	direttori generali (sia di fatto che di diritto);
C	soggetti titolari di delega di funzioni o trasferimento di poteri (il delegante rimane comunque obbligato ad esercitare un controllo sull'operato dei delegati);
D	coloro che dirigono unità periferiche dotate di autonomia finanziaria e funzionale (sedi secondarie, filiali, etc.).

Nel caso in cui il reato presupposto sia commesso dai soggetti apicali, la normativa in oggetto prevede una sorta di presunzione di colpevolezza in capo all'Ente che, **per vincere tale presunzione**, dovrà dimostrare l'insussistenza di un *deficit* organizzativo aziendale, ovvero sia che:

- l'Organo dirigente ha adottato ed attuato efficacemente, prima del reato, un MO, idoneo a prevenire reati presupposto;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un Organo dotato di effettivi poteri di controllo;
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello adottato;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organo di controllo.

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Accertato il reato, ed allegati da parte del Pubblico Ministero gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'Ente, spetterà a quest'ultimo fornire la prova liberatoria dell'esistenza e l'efficacia degli elementi precedentemente elencati.

o0o

RESPONSABILITÀ PER I REATI COMMESSI DA SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA

Per i reati commessi da **soggetti in posizione subordinata** la normativa prevede la responsabilità dell'Ente se la commissione del reato è stata resa possibile dall'**inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza** da parte dello stesso.

Si tratta dei medesimi obblighi relativi alla dimostrazione dell'adozione di un efficace MO, al generale dovere di vigilanza ed all'istituzione di un Organo che svolga diligentemente le proprie funzioni di controllo. **Se tali obblighi sono correttamente adempiuti, è esclusa la responsabilità dell'Ente.** In questo ultimo caso non sussiste la “presunzione di colpevolezza” a carico dell'Ente e sarà il Pubblico Ministero a dover provare la colpevolezza e, precisamente, la mancata adozione del MO o la sua inefficace attuazione.

Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività di controllo prevista dalla legge. Tali misure non possono essere generiche o astratte ma devono essere elaborate specificamente in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione dell'Ente, nonché rapportate al tipo di attività dallo stesso svolta.

Con l'espressione **soggetti in posizione subordinata**, la norma si riferisce a tutti coloro che collaborano, a vario titolo, con la Cooperativa, sia all'interno che all'esterno. Inoltre, soprattutto con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, «si rileva come **anche i terzi**, allorché si trovino esposti ai rischi di un'attività lavorativa, **devono ritenersi destinatari delle norme di prevenzione**» richiamate dal Dlgs n. 231/2001 (Cass. Pen. Sez. IV, n. 36438/2014).

o0o

LE SANZIONI

Il sistema sanzionatorio previsto dal Dlgs n. 231/2001 prevede diverse **sanzioni amministrative** a carico dell'Ente: esse sono comminate nel caso in cui sussistano gli elementi di cui s'è detto nei paragrafi precedenti.

Le **sanzioni** previste (art. 9, Dlgs n. 231/2001) sono le seguenti:

- a) **sanzioni pecuniarie**: viene applicata per quote (economiche) in un numero non inferiore a cento né superiore a mille;

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

b) **sanzioni interdittive:** a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la PA; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi;

c) **la confisca;**

d) **la pubblicazione della sentenza di condanna.**

L'entità della sanzione pecuniaria (prevista per tutti i reati presupposto) e le sanzioni interdittive (previste solo per alcuni dei reati presupposto) a carico dell'Ente sono comminate in base alle singole disposizioni relative ai diversi reati presupposto.

(A) Le sanzioni amministrative pecuniarie

In ogni caso di condanna per responsabilità dipendente da reato sono applicate le sanzioni pecuniarie (artt. 10, 11, 12, Dlgs n. 231/2001), di cui risponde soltanto l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27). Tali sanzioni hanno esclusiva natura afflittiva, non risarcitoria, e vanno calcolate per quote, nel numero minimo di cento fino ad un massimo di mille. L'importo delle quote varia da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 (valore minimo della sanzione **euro 25.800,00**, valore massimo della sanzione euro **1.549.000,00**).

(B) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive non sono applicate per tutti i **reati** rilevanti ma **solo per alcuni di essi**. Le relative norme prevedono in quali casi debba essere applicata la sanzione interdittiva, nonché la tipologia della medesima e la sua durata. La sanzione interdittiva sarà applicata dal giudice se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'Ente ha tratto dal reato un **profitto di rilevante entità** e, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, sussistano **gravi carenze organizzative** che ne abbiano determinato o agevolato l'azione delittuosa;
2. in caso di **reiterazione** degli illeciti.

(C) La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è volta a neutralizzare i benefici economici ricavati dall'attività criminosa. Se non è possibile confiscare il prezzo o il prodotto, può effettuarsi pure la confisca per equivalente di somme di denaro, beni o altre utilità di titolarità dell'ente. Per **prezzo** del reato s'intende il compenso dato o promesso per istigare un altro soggetto a commettere il reato (es., in caso di corruzione, quanto promesso al Pubblico Ufficiale per commettere l'illecito), mentre, il

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

profitto è l'utilità economica ottenuta grazie all'attività illecita (nell'esempio precedente, quanto ricavato grazie a un finanziamento illegittimamente ottenuto).

(D) La pubblicazione della sentenza di condanna

Nel caso in cui venga applicata all'ente una sanzione interdittiva, la normativa prevede la possibilità che il giudice ordini la pubblicazione della sentenza di condanna a spese dell'Ente per estratto o per intero, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nell'albo del comune ove l'Ente ha sede.

o0o

CAPITOLO 2 - IL MO DI CRM E LA MAPPATURA DEL RISCHIO



CENNI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa, con sede legale nel Comune di Milano, in Via Trenno n. 41, 20151, è stata fondata nel 1985 al fine di assicurare ai soci un lavoro continuativo e tutelato e nei confronti degli utenti la fruizione di servizi di qualità.

CRM opera seguendo il criterio fondamentale della cooperazione, promuovendo la trasparenza e la filosofia della c.d. “**porta aperta**”, attraverso i seguenti principi:

- basse barriere di ingresso (quote adesive di valore limitato quali tassa di ammissione e di sottoscrizione di capitale sociale);
- predilezione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- utilizzo del rapporto di lavoro a termine nei soli casi di necessità per la Cooperativa;

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

- *team working* prevalentemente stabile;

- attenzione alla regolarità dei pagamenti salariali e alle competenze dei collaboratori, nonché alle condizioni lavorative degli stessi.

oOo

LE AREE DI OPERATIVITÀ DI CRM

CRM ha come obiettivi l'integrazione sociale degli individui e la loro protezione, entrambi realizzati mediante la gestione dei seguenti servizi socio-sanitari educativi:

- riabilitazione e fisioterapia come istituto di riabilitazione (servizi di fisioterapia domiciliare e ambulatoriale per tutti gli utenti affetti da patologie fisiche, psichiche e sensoriali che necessitino di prestazioni riabilitative);
- gestione completa di Centri Diurni per Disabili (unità semi-residenziali facenti parte del sistema sociosanitario regionale che offrono accoglienza a persone di età fra i 18 e 65 anni, affette da gravi disabilità psico-motorie, al fine di migliorare la qualità della vita della persona assistita e della sua famiglia);
- servizio di assistenza domiciliare ad anziani e soggetti portatori di *handicap* (servizi di sostegno alla domiciliarità quali igiene personale e mobilitazione, igiene ambientale, accompagnamento, spesa, disbrigo pratiche burocratiche, pasti e sostegno psicologico);
- assistenza infermieristica territoriale in convenzione con alcune Amministrazioni locali;
- gestione di Residenze Sanitarie per Disabili (strutture che offrono, a persone con disabilità psico-fisica grave o gravissima, di età fra i 18 e 65 anni, assistenza continua, non erogabile a domicilio per motivi ambientali, familiari o di intensità terapeutica);
- gestione di Centri Diurni Integrati (strutture che offrono a persone anziane non autosufficienti prestazioni socioassistenziali, sanitarie e riabilitative adeguate e continue);
- gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali (strutture sanitarie residenziali che forniscono ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale a persone ultrasessantacinquenni, non autosufficienti e non assistibili a domicilio, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione; persone colpite da handicap di natura fisica, psichica o sensoriale; persone con una storia di istituzionalizzazione psichiatrica);

Inoltre, la Cooperativa, previo accreditamento ottenuto dalla Regione Lombardia ai sensi del DGR n. 2412/201, **ha già in passato erogato** «servizi di politica attiva occupazionale presso i c.d.

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Sportelli Lavoro» in favore di **i)** soggetti che vertono in situazioni di disagio occupazionale, **ii)** in favore di persone affette da disabilità. Servizi che, tuttavia, ad oggi **sono cessati**.

o0o

Le sedi **operative principali** di CRM sono le seguenti:

RSA La Risaia	Strada per Torradello n. 2, Marcignago (PV)
RSA Le Querce	Via Pasteur n. 8, Cavenago Brianza (MB)
RSA Anna Sironi	Via P. Nenni n. 20, Trezzo Sull'Adda (MI)
CDI San Martino	Via P. Nenni n. 20, Trezzo Sull'Adda (MI)
IDR Centro Rieducazione Motoria	Via Diomede n. 62, Milano (MI)
RSA Cascina Corte Nuova	Via del Ronco n. 7, Paullo (MI)
CDI Cascina del Ronco	Via del Ronco n. 7, Paullo (MI)
CDD Don Carrera	Via Colombo n. 3, Pioltello (MI)
CDI Mario Greppi	Via Greppi n. 12, Pero (MI)
RSD Antonio Sansone	Via Perseghetto n. 33, Rozzano (MI)

In relazione alle già menzionate sedi, sono effettuati appositi accessi di verifica e controllo, nonché momenti di confronto e rendiconto con i coordinatori/referenti di dette strutture. Essi sono utili non solo alle ordinarie attività di controllo ma pure alla compilazione periodica della relazione annuale prevista dalla delibera della Regione Lombardia n. 2569 del 31-10-2014, nonché alla redazione dei possibili vari Modelli Organizzativi Sintetici Aggiuntivi di sede operativa (c.d. **MOSA**), anch'essi diffusi, spiegati (nelle singole sedi e) resi parte integrante dei modelli di autocontrollo.

In fase di aggiornamento dei Modelli, anche relativamente ad ogni sede, può essere compilata una scheda/relazione (c.d. **MOSA**) di verifica/valutazione del rischio attinente al potenziale verificarsi dei reati presupposto, previa valutazione delle varie zone di rischio.

o0o

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

LA STRUTTURA DI CRM IN SINTESI

La *corporate governance* di CRM è strutturata nei seguenti termini, resi pure noti per mezzo dell'organigramma generale pubblicato presso la sede della Cooperativa. Inoltre, ove possibile, presso ogni sede è pubblicato un organigramma riferito al singolo contesto operativo.

(A) Assemblea dei soci

Senza pretese (né necessità) di completezza va brevemente evidenziato che l'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
2. procede alla nomina delle cariche sociali nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari, e, in ogni caso, con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina del numero di amministratori loro spettante;
3. determina il compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci, se nominati;
4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5. può deliberare di nominare il revisore contabile o società di revisione;
6. delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento della Cooperativa;
7. delibera, su proposta del CdA, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;
8. approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'Assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione Cooperativa;
9. delibera un piano di avviamento per promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;
10. autorizza il CdA a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;

L'Assemblea ha luogo

- almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'ente, l'assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso, gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione;

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

- quando il CdA lo ritiene necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti per la loro categoria.

L'assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
3. sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge;
4. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
5. su fusioni o scissioni;
6. sull'emissione di strumenti finanziari.

(B) Consiglio di Amministrazione (CdA):

1. è composto da almeno tre e non più di nove consiglieri. La maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori; gli altri membri del CdA potranno essere scelti tra le altre categorie di soci o tra estranei alla società;
2. dura in carica tre esercizi. I membri sono rieleggibili, secondo i limiti e le modalità previste dalla legge;
3. elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vicepresidenti, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea;
4. è convocato dal Presidente almeno una volta a trimestre, nonché tutte le volte che sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale;
5. è investito dei più ampi poteri per la gestione della società;

a titolo esemplificativo: **a)** convoca le Assemblee dei soci; **b)** cura l'esecuzione delle delibere assembleari; **c)** redige i bilanci; **d)** compila i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci; **e)** stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività della Cooperativa; **f)** delibera la partecipazione a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipula i relativi contratti; **g)** delibera e concede avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; **h)** assume e licenzia il personale, fissandone mansioni e retribuzioni; **i)** delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa; **l)** compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

dall'Assemblea dei soci, qualora richiesto dalla legge o dallo statuto; **n)** delibera l'adesione o il recesso da altri organismi, enti o società; **o)** delibera l'acquisto di quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e statuto. Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico, al Presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori che non costituiscono consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

(C) Presidente del Consiglio di Amministrazione:

1. ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione;
2. è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze;
3. può nominare e revocare avvocati nelle liti riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione;

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

4. previa autorizzazione del CdA, può delegare in parte i propri poteri al Vicepresidente o a un altro membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

(D) Collegio Sindacale/Revisore:

1. vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Cooperativa e sul suo concreto funzionamento;
3. si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tra i quali è designato il Presidente;
4. dura in carica tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

(E) Altre “figure” di rilevanza per la società

Gli organi societari di CRM (CdA, Presidente CdA, Assemblea, Amministratori delegati, Collegio Sindacale) si rapportano contrattualmente e/o per legge pure con le seguenti figure che, all'interno e/o dall'esterno di CRM, sono “titolari” di competenze essenziali:

- soggetti apicali/dirigenti interni a CRM;
- il R.S.S.P. (responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza) quale figura al quale sono assegnati i compiti di cui al Dlgs n. 81/2008;
- tutte le ulteriori figure soggettive titolari di determinate prerogative ai sensi dell'anzidetta normativa dedicata alla salute e alla sicurezza sul lavoro (es. il medico competente);
- i responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28, Reg. UE n. 679/2016 nominati dalla società con atto scritto;
- R.P.D. (il responsabile per la protezione dei dati personali o *data protection officer DPO*) ex artt. 37 ss del Reg. UE n. 679/2016;
- altri consulenti/soggetti esterni.

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Anche tali soggetti, per quanto di loro competenza, sono impegnati all'attuazione dei Modelli.

oOo

FUNZIONE, PRINCIPI ISPIRATORI E STRUTTURA DEL MO DI CRM

L'Organo amministrativo di CRM, tenendo conto dell'organizzazione, della struttura e delle attività svolte dalla Cooperativa, ha da tempo valutato la necessità di:

1. dotarsi del dinamico MO e di un complessivo sistema di prevenzione;
2. istituire l'OdV;
3. aggiornare costantemente e monitorare il sistema dinamico così costruito.

Ad ulteriore rafforzamento delle scelte organizzative e gestionali di CRM, sono stati adottati dei protocolli con riferimento:

1. alle modalità di rapportarsi con i soggetti pubblici, per prevenire la corruzione istituzionale;
2. alle modalità di rapportarsi con i soggetti privati, per prevenire la c.d. corruzione privata;
3. alla gestione delle risorse di cassa;
4. alla prevenzione dei reati contro la personalità individuale;
5. alla diffusione degli ulteriori protocolli utili alla diffusione della cultura della legalità.

Il presente **MO individua descrive e analizza** (anche mediante rinvio ad altri documenti aziendali) i seguenti profili:

1	le attività svolte dalla Cooperativa in relazione al proprio oggetto sociale;
2	le aree di rischio (cosiddette attività di <i>risk analysis</i>);
3	i reati che potrebbero essere commessi dai soggetti in posizione apicale o dai loro sottoposti;
4	i meccanismi e le procedure utilizzate al fine di prevenire i reati medesimi;
5	le modalità di gestione delle risorse (finanziarie, umane, tecnologiche) impiegate;
6	la composizione e il funzionamento dell'OdV;
7	il sistema informativo atto ad incrementare i flussi di segnalazione;

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

8	la formazione del personale ai fini della prevenzione dei reati;
9	i meccanismi sanzionatori in caso di commissione di illeciti o violazione delle regole;
10	il Codice Etico (CE) adottato;
11	le procedure di verifica e di revisione dei piani di prevenzione e del Modello di Autocontrollo.

o0o

LA MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO

La mappatura “storica” è stata compiuta tramite:

- analisi della documentazione istituzionale e svolgimento di interviste con i membri del CdA: analisi primaria dell'attività, dell'organigramma e della documentazione della Cooperativa;
- compilazione di *check-list* (aggiornate sulla base delle interviste annuali) relative alle aree di rischio con annesse interviste ai soggetti responsabili dell'attività interessata;
- l'esame delle modifiche legislative intervenute;
- le analisi ed i controlli aziendali in materia di trattamento dei dati personali, salute e sicurezza sul lavoro, ambientale;
- esame della documentazione relativa alle aree di rischio;
- esame della documentazione generale della Cooperativa (Statuto; Visura storica CCIAA; deleghe, procure dei membri del CdA; deleghe e procure di altri collaboratori della Cooperativa; Protocolli; delibere *etc*);
- esame della documentazione contabile e finanziaria;
- esame delle procedure e dei protocolli esistenti in materia di certificazione ISO;
- accessi presso le varie sedi di CRM, in particolare presso la sede legale, ove ha luogo principalmente l'attività amministrativa della Cooperativa;
- interviste ai soggetti responsabili dei servizi e degli uffici, nonché ai collaboratori della Cooperativa presenti presso le diverse sedi operative.

La mappatura è aggiornata periodicamente mediante:

- procedura di analisi e di monitoraggio dei servizi, anche attraverso le competenze e conoscenze dei singoli membri dell'OdV i quali, ciascuno rispetto al proprio campo di

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

pertinenza, hanno offerto il loro contributo pure nella individuazione delle aree potenzialmente a rischio;

- audizioni personali dei membri direttivi di CRM nel corso delle riunioni dell'OdV finalizzate alla verifica delle condizioni operative nelle rispettive aree di competenza e alla formulazione di domande (anche a sorpresa) ai coordinatori delle varie strutture;
- conferimento ed espletamento di compiti di verifica e controllo applicativo ai membri dell'OdV;
- adozione e costante miglioramento di protocolli diretti ad evitare la commissione di illeciti nei seguenti settori/campi: **a)** abusi ed illeciti contro la personalità individuale degli individui; **b)** malversazioni nella gestione della cassa aziendale e delle varie sedi operative; **c)** illeciti in materia di protezione di diritti d'autore; **d)** illeciti ed abusi informatici; **e)** direttive riguardanti la pubblicazione e diffusione delle linee guida scritte della Cooperativa; **f)** impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; **g)** reati relativi al razzismo ed alla xenofobia; **h)** reati tributari;
- adozione di protocolli specifici diretti ad integrare il MO, ad esempio riguardanti: le sanzioni per soggetti apicali in caso di commissione di illeciti presupposto da parte degli stessi; la tutela del soggetto che segnala la commissione di illeciti all'interno della Cooperativa in base al Dlgs n. 24/2023 (c.d. istituto del *Whistleblowing*);
- riunioni informative e formative con il personale operativo di vertice e seminari di aggiornamento sia con i direttivi che con gli operatori e lavoratori tutti della Cooperativa;
- procedure di accesso, raccolta dati, verifica ed intervista (anche a sorpresa, ed anche relativamente al livello di conoscenza del MO) per la formazione/compilazione dei MOSA.

o0o

ANALISI DELLE ATTUALI AREE DI RISCHIO

A seguito delle ultime attività di analisi, controllo, intervista e confronto si è provveduto (e costantemente si provvede) ad **individuare** e circoscrivere le seguenti aree di rischio sulla base di diversi elementi, ossia (principalmente) mediante:

- l'individuazione dell'attività aziendale nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati;
- l'analisi dei rischi potenziali;
- la rappresentazione virtuale delle eventuali modalità di commissione dei reati;
- l'individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali interessate dall'area di rischio;
- la definizione ed aggiornamento del sistema dei controlli interni e delle inerenti procedure.

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Il grado di rischio, riferito a ciascuna **area**, è stato rapportato/proporzionato nell'ambito di una **scala rappresentata con valori** (numerici: “punti”) **che vanno da 1 a 5**, ovvero:

- **punto 1 e 1,5** rappresenta una valutazione di rischio **basso o irrilevante**;
- **punti da 2 a 3** rappresentano una valutazione di rischio **medio/basso** da costantemente valutare ma agevolmente controllabile;
- **punti da 3,5 a 5** rappresentano aree in cui si ha a che fare con situazioni di rischio **medio/alto**;
- si è ritenuto che sino al **punto 4** il rischio sia da ritenersi controllabile ed affrontabile mediante interventi gestionali di media o medio/alta intensità;
- con particolare riferimento al **punto 5**, il rischio è considerato **non accettabile** e, quindi, bisogna intervenire con rimedi straordinari per arginarlo ed escluderlo in modo tempestivo e possibilmente assoluto.

CAUTION!

REATI	AREE DI POTENZIALE RISCHIO AMBITI RILEVANTI PER CRM	GRADO DI RISCHIO POTENZIALE
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25, Dlgs n. 231/2001)	LE AREE CHE IMPLICANO: <ul style="list-style-type: none"> - rapporti con organi ispettivi; - rapporti con esponenti degli Organi di controllo istituzionali; - rapporti precontrattuali e contrattuali con la PA. 	1,0

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24- <i>bis</i> , Dlgs n. 231/2001)	TUTTE LE AREE DELLA COOPERATIVA DALLE QUALI: <ul style="list-style-type: none"> - è possibile accedere a banche dati; - è possibile accedere ai dati personali degli utenti di CRM, trattati anche mediante dispositivi digitali ovvero su supporti cartacei; - è possibile accedere a piattaforme. 	2
REATI SOCIETARI (art. 24- <i>ter</i> , Dlgs n. 231/2001)	TUTTE LE AREE RELATIVE ALLA: <ul style="list-style-type: none"> - redazione del bilancio nonché della relazione sulla gestione (consulenti esterni; Consiglio di Amministrazione; servizio contabile); - comunicazione a terzi; - impedito controllo ex art. 2625 c.c., indebita restituzione di conferimenti ex art. 2626 c.c., illegale ripartizione degli utili e delle riserve ex art. 2627 c.c, operazioni in pregiudizio dei creditori ex art. 2629 c.c. (Consiglio di Amministrazione); - formazione fittizia del capitale (Consiglio di Amministrazione, soci conferenti); - illecita influenza sull'Assemblea (chiunque). 	2
ALCUNI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25- <i>quinqies</i> , Dlgs n. 231/2001)	TUTTE LE AREE IN CUI VENGONO SVOLTI SERVIZI: <ul style="list-style-type: none"> - socioassistenziali; - riabilitativi; - educativi. 	1,5
REATI DI LESIONI COMMESSI CON	TUTTE LE AREE E TUTTI COLORO CHE COLLABORANO, A VARIO TITOLO, CON CRM SECONDO	2

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies, Dlgs n. 231/2001)	LE DEFINIZIONI PREVISTE DAL DLGS N. 81/2008 (IN PARTICOLARE, ARTT. 2 E 3 DEL DECRETO)	
REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies, Dlgs n. 231/2001)	TUTTE LE AREE IN CUI VENGONO SVOLTI SERVIZI PER MEZZO DI STRUMENTI INFORMATICI.	1
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE (art.25- <i>duodecies</i> , Dlgs n. 231/2001)	TUTTI GLI AMBITI OPERATIVI <i>(cfr. art. 603bis cp)</i>	1
DELITTI RELATIVI AL RAZZISMO ED ALLA XENOFOBIA (art. 25-terdecies, Dlgs n. 231/2001)	TUTTE LE AREE E TUTTI I SOGGETTI CHE COLLABORANO, A VARIO TITOLO, CON LA COOPERATIVA	1
REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies, Dlgs n. 231/2001)	TUTTE LE AREE COINVOLTE (1) NELLA CORRETTA TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE (2) NELLE ATTIVITÀ DICHIARATIVE VOLTE ALLA DETERMINAZIONE DEI TRIBUTI (3) NELLA PREDISPOSIZIONE ED EMANAZIONE DELLE FATTURE E DEI DOCUMENTI FISCALI	2

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

REATI RITENUTI NON A RISCHIO PER LA COOPERATIVA: punto di valutazione 0,5

L'attività svolta da CRM rende improbabile la commissione dei seguenti reati presupposto:

Art. 25-bis	reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo
Art. 25-bis.1	delitti contro l'industria e il commercio
Art. 25-quater	delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico
Art. 25-quater.1	pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25-quinquies	alcuni reati contro la personalità individuale (es. schiavitù – tratta di persone)
Art. 25-sexies	reati di abuso del mercato
Art. 25-octies	ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio
Art. 25-octies.1	delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
Art. 24-ter	delitti di criminalità organizzata; criminalità organizzata transnazionale (art. 10, L. n. 146/2006)
Art. 25-decies	induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci all'autorità giudiziaria
Art. 25-undecies	reati ambientali

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Capitolo 3 - **PROTOCOLLI E PROCEDIMENTI FUNZIONALI A CIRCOSCRIVERE IL RISCHIO DI ILLECITO**



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E PROTOCOLLO *EX ART. 30 DLGS N. 81/2008*

In base all'analisi di valutazione compiuta e sopra indicata, un'area aziendale potenzialmente a rischio ai sensi del Dlgs n. 231/2001 potrebbe correlarsi alle violazioni della normativa per la salute e sicurezza sul lavoro.

La Cooperativa ha già predisposto gli atti utili a adempiere alla già menzionata normativa che sono qui integralmente richiamati.

Nel presente MO si ri-individuano, seppur schematicamente, i compiti fondamentali e le articolazioni soggettive di responsabilità di cui la Cooperativa si fa carico al fine di applicare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

DATORE DI LAVORO	A TITOLO ESEMPLIFICATIVO HA I SEGUENTI COMPITI: <ul style="list-style-type: none"> - nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti <i>ex</i> Dlgs n. 81/2008; - fornire ai lavoratori/collaboratori i necessari e idonei DPI; - prendere le necessarie misure affinché soltanto i lavoratori/collaboratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; - richiedere ai lavoratori/collaboratori l'osservanza delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, igiene del lavoro, uso dei mezzi di protezione
-------------------------	---

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

	<p>collettivi e dei DPI messi a loro disposizione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - inviare i lavoratori/collaboratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico; - nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente l'interruzione del rapporto lavorativo/collaborativo; - adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori/collaboratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino la zona pericolosa; - informare il più presto possibile coloro che sono esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; - adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; - astenersi dal richiedere ai lavoratori/collaboratori di riprendere la loro attività in caso di persistenza del pericolo; - consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; - prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente; - consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previsti dalla legge; - adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dai luoghi in cui si opera; - aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
--	---

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

ORGANISMO DI VIGILANZA	<ul style="list-style-type: none"> - SVOLGE I COMPITI ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAI MODELLI DI AUTOCONTROLLO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	<p>A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, IL DETTO RESPONSABILE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individua i fattori di rischio, valuta i rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente; - elabora le misure preventive e protettive di competenza; - elabora le procedure di sicurezza per le attività aziendali; - propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori/collaboratori; - partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; - fornisce informazioni ai lavoratori/collaboratori.
PREPOSTO	<p>A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, OGNI PREPOSTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sovrintende e vigila sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori/collaboratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI e, in caso di persistenza della inosservanza, informa i loro superiori diretti; - verifica affinché soltanto i lavoratori/collaboratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; - richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori/collaboratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino la zona pericolosa; - informa il più presto possibile i lavoratori/collaboratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere; - si astiene dal richiedere la ripresa delle attività lavorative in

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

LAVORATORI	<p style="text-align: center;">situazioni di persistenza del pericolo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - segnala al datore le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei DPI nonché ogni altra situazione di pericolo; - frequenta appositi corsi di formazione.
LAVORATORI	<p>A TITOLO ESEMPLIFICATIVO OGNI LAVORATORE DEVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; - osservare le disposizioni e le istruzioni date dai soggetti apicali per la protezione collettiva ed individuale; - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza messi a disposizione; - segnalare ai soggetti apicali le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo, adoperandosi per eliminare le situazioni di pericolo nell'ambito delle proprie competenze; - partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; - sottoporsi ai controlli sanitari. <p>Inoltre, il lavoratore non deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; - compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri.
MEDICO COMPETENTE EX DLGS N. 81/2008	<p>A TITOLO ESEMPLIFICATIVO IL MEDICO COMPETENTE HA I SEGUENTI COMPITI, OSSIA QUELLI DI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collaborare con il datore e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; - predisporre l'attuazione delle misure per la tutela della salute e

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	<p>della integrità psicofisica dei lavoratori;</p> <ul style="list-style-type: none"> - collaborare alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; - programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di legge attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo degli indirizzi scientifici più avanzati; - istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; - consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, in osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e del segreto professionale; - inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla legge; - fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari; - informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria; - comunicare per iscritto, nei casi di legge, al RSPP, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati.
	<p>A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, IL DETTO RAPPRESENTANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - collabora alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; - elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; - partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

I soggetti sopra elencati devono poter conoscere e rispettare tutti gli obblighi di propria competenza previsti dalla legge, nonché quelli indicati nei documenti di CRM.

Per arginare gli illeciti in oggetto, è altresì previsto il **seguito protocollo**.

- Obbligo di registrazione. Il RSPP di CRM, tramite dichiarazione scritta e con cadenza almeno semestrale, deve rendere noto alla Cooperativa se le attività di cui al co. 1 dell'art. 30, Dlgs n. 81/2008 (e tutte quelle ad esso correlate) sono state eseguite e verificate dai soggetti competenti
- Registro. CRM, ricevuta la comunicazione di cui sopra, annota la conferma di avvenuta effettuazione degli incombenti in un apposito registro, coordinandosi sempre con il RSPP
- Vigilanza. In sede di riunione periodica, l'OdV richiede conferma al RSPP, ove presente anche in qualità di Uditore, e/o ad un membro competente dell'OdV, in merito allo svolgimento dell'adempimento di cui al punto sopra citato
- Contestazione. In caso di riscontrata violazione delle anzidette previsioni, l'Organo competente della Cooperativa contesta al soggetto Responsabile l'addebito disciplinare, seguendo il sistema procedurale di legge
- Circolazione delle informazioni. Nel caso citato l'Organo amministrativo di CRM comunica all'OdV di aver contestato l'addebito disciplinare nei confronti del soggetto responsabile ed applicare, se del caso, il relativo provvedimento

o0o

LA GESTIONE TRASPARENTE DELLA CASSA E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'errata e la non trasparente gestione di denaro può rappresentare un "terreno fertile" per il compimento di diversi illeciti.

CRM si adopera affinché le risorse finanziarie derivanti dai propri flussi di cassa siano gestite in adempimento degli obblighi di legge, e secondo trasparenza, correttezza e veridicità nel rispetto del principio di rendicontazione.

- Gli incassi: gli importi incassati dovranno confluire in un apposito conto corrente (o conti correnti) intestato(i) a CRM. L'utilizzo del denaro contante – ad oggi assai ridotto/circoscritto – è consentito per le spese minute e/o urgenti.
- Gestione della cassa: ogni entrata/uscita di cassa deve essere corredata da un

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

giustificativo previamente autorizzato e registrata in un apposito registro contabile.

- **Conservazione e consultazione dei documenti contabili di cassa:** la documentazione contabile deve essere conservata in appositi archivi che, se del caso, dovranno essere prontamente messi a disposizione degli organi di controllo anche (e sempre) nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016.
- **Segnalazioni e sanzioni:** si è tenuti a comunicare tempestivamente all'OdV, avvalendosi delle procedure del MO, ogni anomalia rilevabile in relazione a quanto ivi previsto.

o0o

Analogo discorso deve essere svolto anche per la materia della protezione dei dati personali.

Invero tutti i portatori d'interesse devono adoperarsi ad osservare le istruzioni ed i protocolli forniti da CRM in detta materia (per ragioni di sinteticità del presente modello, ci si richiama integralmente a tutti gli atti che CRM ha già formato e diffuso *ex* Reg. UE n. 679/2016).

Va comunque qui ribadita l'essenzialità di applicare i principi di liceità, trasparenza, correttezza e di minimizzazione dei trattamenti dei dati personali, i quali dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non vi sia incompatibilità con tali finalità.

o0o

GLI ILLECITI POTENZIALMENTE PERPETRABILI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Il rispetto della persona umana e della sua dignità costituisce il punto centrale per le attività inerenti alla missione aziendale e sociale di CRM, in ossequio alle norme fondamentali del ns Stato Costituzionale. A tale scopo, la Cooperativa intende mantenere e fornire un servizio umano ma sempre professionale, eticamente ineccepibile ed in ogni caso responsabile sia nei confronti dell'utenza che dei collaboratori tutti.

Tutti i collaboratori di CRM devono, pertanto, assumere e mantenere nei confronti degli utenti (e dei colleghi) comportamenti ed atteggiamenti improntati all'assoluta correttezza e professionalità, evitando di assumere modalità comportamentali anche solo malamente interpretabili o equivocabili. Vista la delicatezza dei servizi offerti da CRM tutti debbono difatti sforzarsi di trovare il giusto equilibrio tra umanità e professionalità.

In particolare, CRM sancisce e ribadisce a tutti i propri collaboratori, soci e dipendenti che è **assolutamente vietato e sanzionato:**

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

<ul style="list-style-type: none"> - avere rapporti o contatti sessuali, anche di tipo indiretto, ed anche solo a mero sfondo sessuale implicito e/o esplicito e/o meramente evocativo, nei confronti degli utenti, ma anche dei collaboratori e dei colleghi (in particolare sui luoghi di lavoro);
<ul style="list-style-type: none"> - costringere, direttamente e/o indirettamente, gli utenti o i collaboratori a prestazioni lavorative a sfondo sessuale anche di tipo evocativo, ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (diretto e/o indiretto), o anche il semplice degrado d'immagine;
<ul style="list-style-type: none"> - indurre, direttamente o indirettamente, gli utenti, i collaboratori i colleghi alla prostituzione (in qualsiasi modo la stessa possa esplicarsi e/o intendersi), ovvero favorire o sfruttare la stessa in ogni forma diretta e/o indiretta;
<ul style="list-style-type: none"> - compiere atti sessuali (di qualsiasi tipo e/o intensità anche meramente virtuali e/o evocativi) con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica e/o materiale (comunque suscettibile di utilità economica e/o di premio), ovvero con persone maggiorenni utenti e/o collaboratori della Cooperativa (soprattutto se non pienamente capaci di intendere e di volere);
<ul style="list-style-type: none"> - realizzare, direttamente e/o indirettamente, esibizioni pornografiche o produrre (in qualsiasi modo) materiale pornografico utilizzando gli utenti e/o i collaboratori, ovvero indurre gli stessi a partecipare ad esibizioni pornografiche di qualsiasi tipo e/o intensità (dunque anche solo di tipo virtuale, evocativo e/o indiretto);
<ul style="list-style-type: none"> - distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare (anche senza scopo di lucro e/o di utilità) con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, materiale pornografico ovvero a sfondo sessuale (di qualsiasi tipo e/o intensità), ovvero distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale degli utenti e/o dei collaboratori o terzi;
<ul style="list-style-type: none"> - procurarsi o detenere materiale pornografico (o a sfondo sessuale esplicito e/o implicito), anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali, soprattutto se realizzato utilizzando minori (o immagini, anche parziali e/o non riconoscibili, di minori) degli anni diciotto, ovvero persone non pienamente capaci di intendere e di volere (anche nel caso in cui detto stato di incapacità, totale e/o parziale, sia momentaneo).

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

oOo

ULTERIORI VALUTAZIONI SU FATTISPECIE DI REATO

I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione devono osservare i seguenti sintetici modelli di condotta.

Ulteriori aree di rischio	Misure di condotta
Reati contro la Pubblica Amministrazione	- riduzione della circolazione del denaro contante non controllabile; - partecipare agli incontri formativi indetti dalla Cooperativa; - adeguarsi ai sistemi di certificazioni di qualità adottati e/o adottandi da CRM; - rispettare i principi e i canoni di condotta del presente Modello e del CE
Reati in materia di impiego di lavoratori provenienti da paesi terzi con soggiorno irregolare	- vigilare già all'atto di nuove assunzioni; - vigilare circa i soggetti presenti nei locali amministrativi ed operativi; - confrontare i dati (di appartenenza o di rappresentazione del lavoratore esterno) provenienti da diverse fonti
Reati societari	- vigilare sul corretto adempimento degli obblighi previsti dalla legge; - confrontare i dati provenienti dalle fonti di riferimento (Organo amministrativo, OdV, Revisore)
Reati informatici, trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore	- adottare e seguire preventivamente qualsiasi comportamento e sistema che risulti idoneo a mantenere sicuro ed integro il sistema informatico attraverso procedure di accesso e di <i>back-up</i> in remoto ed automatiche soddisfacenti; - applicare il CE, i regolamenti interni e le certificazioni di qualità; - monitorare, nei casi previsti <i>ex lege</i> , il pagamento dei diritti per la SIAE; - evitare ogni tipologia di detenzione di programmi, strumenti e/o di cataloghi non regolari, ovvero contenuti in supporti non regolari; - applicare la normativa vigente nonché tutti i protocolli e le procedure interne relative al lecito e corretto trattamento dei dati
Alcuni reati contro la	- vigilare sul rispetto della personalità e delle persone che operano

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

personalità individuale e reati relativi al razzismo ed alla xenofobia	o collaborano con CRM anche in ottemperanza ai Codici Deontologici professionali di legge ove applicabili; - promuovere e partecipare ad incontri formativi sulla legalità ed il rispetto della persona e la necessità di segnalare abusi o pratiche illecite
Reati tributari	- vigilare sul corretto adempimento degli obblighi previsti dalla legge; - confrontare i dati provenienti dalle fonti di riferimento (Revisore); - monitorare la costante professionalità e correttezza dei soggetti preposti alle attività contabili/amministrative; - adozione di politiche interne per la gestione dei rapporti con i fornitori; - adozione di policy sulla gestione del “rischio tributario”

oOo

LA DIFFUSIONE DEL MO TRA I PORTATORI DI INTERESSE

Altra misura per la prevenzione e la riduzione del rischio è la seguente.

CRM opera affinché i Modelli di autocontrollo e le regole di funzionamento siano adeguatamente poste a conoscenza dei portatori di interesse, quali: **a)** i soci di CRM; **b)** i membri del CdA, individualmente e collegialmente considerati; **c)** i membri degli organi di controllo, individualmente e collegialmente considerati; **d)** tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, interni ed esterni, della Cooperativa; **e)** i procuratori della società validamente costituiti, a qualunque titolo.

Tale diffusione è attuata e verrà corroborata avendo riguardo al ruolo e alle competenze attribuite ai destinatari.

CRM diffonde, pertanto, presso i propri collaboratori i documenti che formano il sistema di prevenzione e di autocontrollo e, precisamente:

- il **MO** e il **CE**: essi sono visibili e disponibili presso le diverse sedi; e ove richiesti vengono dati in copia nella loro versione più adatta;
- l'**organigramma generale** e gli **organigrammi** dedicati a ciascuna Struttura e pubblicati presso le relative sedi;
- i **protocolli di CRM** utilizzati nelle varie sedi e/o nei luoghi in cui i

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

lavoratori/collaboratori prestano la propria opera: si tratta di documenti che sono sempre pubblicizzati e rese disponibili presso la sede legale e nelle relative sedi di riferimento della Cooperativa.

Tutti i soggetti citati rilasciano a CRM una dichiarazione di ricezione del materiale informativo che viene poi conservata dalla stessa Cooperativa per il tempo minimo necessario.

CRM rende noto anche **ai collaboratori esterni** l'esistenza dei documenti di autocontrollo.

o0o

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSE

Inoltre, CRM svolge periodicamente appositi convegni formativi ed informativi (ove possibile anche accreditati), rivolti ai propri collaboratori che a qualsiasi titolo operano presso le varie strutture.

Ciò avviene, ove possibile, anche mediante:

- convocazione inoltrata per iscritto o via *e-mail* prima dell'incontro recante il carattere obbligatorio della partecipazione salvo giustificato motivo da documentare;
- verbalizzazione dei presenti, con sottoscrizione degli stessi su appositi moduli recanti l'orario di ingresso e di uscita;
- rendiconto all'Organo di controllo del corso di formazione effettuato, ad opera dei soggetti incaricati della menzionata attività formativa (o da parte della stessa CRM);
- controllo dell'apprendimento, mediante *test* di valutazione ed interviste;
- i risultati dei già menzionati *test* possono essere trasmessi all'Organo di controllo per la relativa verifica e gli adempimenti del caso, salvo che i detti *test* non si svolgano direttamente in sede di Convegno informativo in presenza di un membro direttivo di CRM.

o0o

IL WHISTLEBLOWING EX DLGS N. 24/2023

CRM ha adottato adeguato misure e procedure atte implementare l'istituto del Whistleblowing di cui al Dlgs. n. 24/2023.

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

La **normativa in materia di whistleblowing** consente ad ogni portatore di interesse (ossia ad ogni dipendente, collaboratore, tirocinante, socio etc. della cooperativa) **di segnalare in modo riservato e protetto la realizzazione di eventuali illeciti** di cui sia venuto a conoscenza, ovvero quando l'interessato ha il fondato sospetto che si siano potuti realizzare degli illeciti (o dei reati) nell'ambito dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi gestiti dalla cooperativa (la normativa, invero, prevede testualmente che: *“Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”*).

Infatti, l'istituto del **Whistleblowing** disciplina la protezione delle persone che **segnalano violazioni** di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'**ente privato**, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La protezione prevista dalla normativa da eventuali ritorsioni è assicurata al segnalante, nonché ai parenti dello stesso ed alle entità (società o centri di interesse) riferibili al medesimo segnalante, quando, al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o al momento della divulgazione pubblica, **la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione** della normativa.

Al proposito, in base all'art. 5 del Dlgs n. 24/2023, sono state messe **a disposizione informazioni chiare** sul canale di **segnalazione**, sulle **procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne**, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne (ANAC). Tali informazioni sono espone e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con la cooperativa.

Per «**informazioni sulle violazioni**» si intendono quelle informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di **elementi concreti**, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante, o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le segnalazioni possono riguardare anche la mancata osservanza del **Modello Organizzativo**.

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Per «**segnalazione**» si intende la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni. Per «**segnalazione interna**» si intende la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna (cfr. Sotto). Per «**segnalazione esterna**» si intende la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna predisposto dall'ANAC ove ciò sia reso possibile dalla normativa.

Le segnalazioni sono effettuate in **forma scritta**, anche con modalità informatiche, **oppure in forma orale**. Le segnalazioni interne in forma orale sono **effettuate attraverso linee telefoniche** o sistemi di messaggistica vocale ovvero, **su richiesta** della persona segnalante, **mediante un incontro** diretto fissato entro un termine ragionevole.

Più precisamente la cooperativa ha attivato un proprio canale di segnalazione che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale di segnalazione è affidata a un **oggetto esterno** (vincolato anche da obblighi di professionalità e segretezza) già reso noto in cooperativa, anch'esso autonomo e specificamente formato, a cui vanno inoltrate le segnalazioni (convenientemente previo contatto telefonico).

Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello sopra indicato è da evitare e, comunque, se effettuata, verrà trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Tuttavia, le disposizioni del presente istituto **non si applicano**:

- **a)** alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri **rapporti individuali di lavoro** o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- **b)** alle segnalazioni di violazioni laddove **già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali** indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Dlgs 24/2023 (ossia di materie già disciplinate da altre leggi quali, ad esempio atti di terrorismo, prevenzione del riciclaggio, illeciti da mercati finanziari etc.);

- **c)** alle segnalazioni di violazioni in materia di **sicurezza nazionale**, nonché di **appalti** relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del preposto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza **una linea telefonica non registrata** o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato **la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto** dettagliato della conversazione a cura del preposto addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata **oralmente nel corso di un incontro** con il preposto addetto, la stessa, **previo consenso** della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure **mediante verbale**. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

A seguito della segnalazione sono svolte le seguenti attività:

- a) viene rilasciato alla persona segnalante un **avviso di ricevimento della segnalazione** entro **sette giorni** dalla data di ricezione;
- b) vengono mantenute le **interlocuzioni** con la persona segnalante e **possono essere richieste** a quest'ultima, se necessario, **integrazioni**;
- c) si dà diligente **seguito** alle segnalazioni ricevute;

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

- d) si fornisce **riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento** o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

oOo

Chi segnala può effettuare una segnalazione esterna (**ANAC: www.anticorruzione.it/contattaci**) **solo se**, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto (art. 4);
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'art. 4 del Decreto e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale **identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante**, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Nell'ambito del procedimento penale, **l'identità della persona segnalante è coperta** dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale ossia **solo fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.**

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata **fino alla chiusura della fase istruttoria.**

Nell'ambito del procedimento disciplinare, **l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione**, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della **persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la**

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, **tutelano l'identità delle persone** coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione **fino alla conclusione dei procedimenti** avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dalla legge n. 241/1990, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo n. 33/2013 c.d. sulla trasparenza.

La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti a difesa della persona coinvolta.

Il segnalante che effettua una **divulgazione pubblica** beneficia della protezione prevista dal presente decreto **solo se**, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- **a)** ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste per le segnalazioni interne o esterne e **non è stato dato riscontro** nei termini previsti dalla legge;
- **b)** ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**;
- **c)** la persona segnalante **ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto**, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

I segnalatori, i loro parenti e colleghi, ovvero gli enti (società) riferibili o chi segnala non possono subire alcuna ritorsione.

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi della normativa si presume che gli stessi siano stati realizzati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha realizzati.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili alle ipotesi di legge, costituiscono ritorsioni: - a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; - b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; - c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; - d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; - e) le note di merito negative o le referenze negative; - f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; - g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; - h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; - i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; - l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; - m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; - n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; - o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; - p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; - q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del Codice civile (ossia in sede protetta).

o0o

Comportamenti illegittimi posti a danno del segnalatore sono sanzionati da CRM.

Le sanzioni che CRM ritiene applicabili sono quelle già previste dal CCNL di riferimento, adeguate e proporzionate al fatto commesso, al tipo di responsabilità affidate al soggetto.

Le sanzioni potranno essere applicate altresì, in casi estremi/particolari, nei confronti di colui che dovesse effettuare con dolo o colpa grave una segnalazione che si riveli del tutto infondata.

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Tale ultima precisazione consente di richiamare la c.d. clausola di “**anticalunnia e di diffamazione**” imposta *ex lege*.

Rimangono invero impregiudicate tutte le norme applicabili e le relative ipotesi di responsabilità penale e/o civile, a carico del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria.

In ogni caso, dovrà essere sempre garantito il pieno esercizio del diritto di difesa, assicurando la concessione di un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi o richieda di essere ascoltato, secondo le fasi procedurali: **a)** della contestazione tempestiva d'addebito; **b)** della concessione di un termine di 5 gg. per fornire giustificazioni; **c)** delle giustificazioni scritte; **d)** dell'eventuale assunzione della sanzione.

o0o

MODIFICA DEL MODELLO

Le eventuali modifiche o integrazioni di carattere sostanziale del MO e dei protocolli tutti possono essere proposte anche dall'OdV e sottoposte all'approvazione di CRM che dovrà provvedere a dare gli opportuni incarichi per la modifica e l'aggiornamento necessari.

Le modifiche ed integrazioni saranno da ritenersi esemplificativamente necessarie anche nel caso di evoluzione della normativa rilevante *ex* Dlgs n. 231/2001.

o0o

Capitolo 4 - L'ORGANO DI VIGILANZA



CRM RUOLO E CARATTERISTICHE DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere le funzioni così schematizzate (non esaustivamente):

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

<ul style="list-style-type: none"> - conoscere e valutare la realtà aziendale di CRM, al fine di accertare l'eventuale modificazione delle aree di rischio di riferimento;
<ul style="list-style-type: none"> - vigilare sull'effettività del MO mediante la verifica della coerenza dei comportamenti concreti tenuti da tutti coloro che svolgono attività in CRM o a favore di questa;
<ul style="list-style-type: none"> - indicare le eventuali necessità di aggiornamento del MO e dei documenti correlati;
<ul style="list-style-type: none"> - attivare indagini interne, tenuto conto delle necessità apparenti;
<ul style="list-style-type: none"> - riscontrare il sostanziale rispetto delle procedure e dei protocolli adottati da CRM;
<ul style="list-style-type: none"> - studiare nuove procedure, soprattutto nel caso dell'individuazione di nuove tipologie di attività da ritenersi sensibili e/o rilevanti per la realtà della Cooperativa;
<ul style="list-style-type: none"> - proporre modifiche (se opportuno e/o necessario in ragione delle attività sopra descritte) del MO, nonché del CE;
<ul style="list-style-type: none"> - programmare e/o suggerire, di concerto con l'Organo amministrativo, le attività formative anche in relazione ad eventuali modifiche legislative che interessano le fattispecie di reato previste dal Dlgs n. 231/2001;
<ul style="list-style-type: none"> - nel caso di violazioni delle disposizioni di cui anche al CE, proporre le sanzioni disciplinari al CdA e/o al legale rappresentante di CRM, nonché sottolineare l'esigenza di modificare/integrare/migliorare il MO come previsto da legge.

L'OdV dovrebbe:

<ul style="list-style-type: none"> - possedere un bagaglio di conoscenze per poter svolgere l'attività assegnata. Si tratta di requisiti tecnici propri di chi compone l'Organo che deve essere dotato di una certa competenza di natura giuridica, contabile, organizzativa, di controllo;
<ul style="list-style-type: none"> - essere autonomo ed indipendente;
<ul style="list-style-type: none"> - svolgere i propri compiti con onorabilità;

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

- agire in assenza di conflitti di interessi sostanziali e diretti;
- agire in assenza di poteri gestionali rilevanti conferiti da CRM.

o0o

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE/SEGNALAZIONE VERSO L'OdV

In ossequio alla legge, il presente Modello prevede l'obbligo in capo ai c.d. destinatari (in particolare i coordinatori di Struttura o i soggetti tenuti a farlo per ruolo), per quanto di competenza, di segnalare all'OdV:

- le risultanze periodiche delle attività di controllo finalizzate a dare attuazione ai modelli (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, comunicazioni semestrali dei referenti o coordinatori delle varie strutture o servizi, indici consuntivi ecc.);
- le anomalie o atipicità (“fonti di pericolo”) alla luce delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato potrebbe, ad esempio, richiedere una diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

o0o

ULTERIORI CANALI DI COMUNICAZIONE ALL'INTERNO DI CRM

Gli Organi societari di CRM cooperano tra di loro nell'ambito delle proprie competenze osservando i principi di buona fede e di correttezza, anche mediante il reciproco scambio di informazioni riguardanti la Cooperativa, volto a scongiurare il potenziale verificarsi di illeciti rilevanti.

In ragione di ciò è stato altresì previsto un Protocollo Sintetico finalizzato a determinare le modalità ed i termini del flusso di informazioni con specifico riferimento al Revisore di CRM.

Canale di Comunicazione tra l'OdV e il Revisore

lo scambio di informazioni tra l'OdV ed il revisore potrà avvenire alternativamente con diverse modalità:

- a distanza tramite lo scambio di mail;

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

- **conferenze collegiali**, da svolgersi anche tramite videoconferenza;
- a distanza, **con comunicazioni**, anche per il tramite di uno dei membri dell'OdV che si rapporta con il Revisore.

o0o

Inoltre, i coordinatori delle varie strutture di CRM, in attuazione del presente Modello, trasmettono semestralmente o annualmente all'OdV un resoconto (di seguito riportato in tabella), sottoforma di *check list*.

ESEMPIO: in attuazione dei Modelli di autocontrollo adottati, diffusi ed aggiornati da CRM, il sottoscritto Coordinatore o referente della Struttura (sede di _____) della Cooperativa trasmette all'Organismo di Vigilanza di CRM il seguente sintetico resoconto presso la *e-mail* a ciò dedicata (_____, diretta all'OdV). Le risposte date riguardano quanto avvenuto, riscontrato e/o appurato nel seguente **periodo**: dal _____ al _____.

1) I Modelli di autocontrollo di CRM (CE, MO, etc.), al pari del Codice disciplinare, sono pubblicati in bacheca? [barrare la risposta che s'intende dare]

- Si
- No

2) Sono stati svolti degli eventi formativi in tema di Dlgs n. 231/2001?

- Si. Descrivere sinteticamente la tipologia dell'evento formativo svolto (data, argomento, etc.):
- No

3) Presso la sede in oggetto sono stati avviati (e/o conclusi) dei procedimenti disciplinari verso i lavoratori e/o collaboratori di CRM ivi operanti?

- Si. In caso di risposta affermativa, descrivere sinteticamente il fatto oggetto della procedura disciplinare (senza indicare nomi):
- No

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

<p>4) Nel semestre in oggetto l'ATS o altro Ente/Organo pubblico competente ha svolto delle ispezioni e/o degli atti di accertamento presso la Struttura?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si. L'Autorità ha riscontrato delle criticità? Se sì, quali sono? Indicare sinteticamente il contenuto del referto predisposto dal soggetto pubblico: - No
<p>5) In tema di sicurezza sul lavoro, nel detto periodo sono occorsi dei sinistri? Se sì, descrivere la tipologia del sinistro (senza indicare nomi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si - No
<p>6) Sono pervenute presso la Sede (es. da parte degli Utenti o da Fornitori o da altri soggetti) delle segnalazioni anche anonime di illeciti?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si - No
<p>7) La Struttura in oggetto, nel periodo di riferimento, è stata destinataria di interventi manutentivi ordinari e/o straordinari?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si. Descrivere sinteticamente le tipologie di interventi - No
<p>8) Tenuto conto di quanto indicato nel MO, nel periodo di riferimento, sono state tenute delle condotte (è stato fatto qualcosa che doveva essere evitato o, viceversa, non è stato fatto qualcosa che sarebbe stato necessario) che potrebbero integrare o preludere uno dei reati presupposto previsti dal Dlgs. 231/2001?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si. Descrivere sinteticamente l'evento (senza indicare nomi):

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

- No	
Area di rischio	Segnalare eventuali note di criticità
Trattamenti dei dati personali svolti nella sede	
Rapporti con la P.A.	
Rapporti con i fornitori e con i loro dipendenti (“manodopera”)	
Altre aree descritte nel M.O. di CRM	
Data _____ Coordinatore/referente di Struttura o di servizio _____	

Al netto ed **impregiudicata** l'applicazione dell'istituto del Whistleblowing è stata da tempo rafforzata la possibilità per colui che, a tutela dell'integrità dell'Ente e delle persone ivi presenti, sarebbe intenzionato a segnalare presunte condotte illecite avvenute presso l'Ente e fondate su elementi di fatto di cui lo stesso segnalatore sia venuto a conoscenza in ragione delle mansioni o funzioni svolte.

Cosa segnalare?	Le condotte da segnalare devono riguardare situazioni di cui si è venuti direttamente a conoscenza o, comunque, rispetto a quanto appreso in virtù del ruolo rivestito in occasione e/o a causa dello svolgimento delle proprie mansioni o incarichi, anche se in modo casuale.
------------------------	---

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Come segnalare?	La segnalazione scritta (per e-mail, pec, raccomandata, <i>fax</i> , <i>etc.</i>) potrà contenere: le generalità del segnalante; una descrizione dei fatti; le indicazioni di eventuali altre persone che potrebbero riferire sull'evento descritto; ogni altro elemento utile in grado di dare rilevanza alla segnalazione.
È valida una segnalazione anonima?	Sì, poiché, al fine di favorire l'emersione di illeciti, occorre anche autorizzare lo strumento delle segnalazioni anonime, ovvero quelle prive di elementi che consentono di identificare il loro autore (anche tramite l'utilizzo di acronimi), impregiudicato quanto sottoesposto.
A chi segnalare?	All'Organo preposto di CRM. Tali organi sono tenuti a garantire, per quanto possibile, la riservatezza di coloro che effettuano le segnalazioni.

Al fine di tutelare colui che segnala, la Cooperativa richiama in particolare:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione;
- la possibilità per il segnalatore di denunciare l'avvenuta ricezione (a seguito della segnalazione) di misure discriminatorie ;
- la nullità dell'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio a danno del segnalante;
- la nullità del mutamento di mansioni , nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
- l' onere in capo al datore di lavoro , in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Comportamenti illegittimi posti a danno del segnalatore sono sanzionati da CRM.

Le sanzioni che CRM ritiene applicabili sono quelle già previste dal CCNL di riferimento, adeguate e proporzionate al fatto commesso, al tipo di responsabilità affidate al soggetto.

Le sanzioni potranno essere applicate altresì, in casi estremi/particolari, nei confronti di colui che dovesse effettuare con dolo o colpa grave una segnalazione che si riveli del tutto infondata.

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Tale ultima precisazione consente di richiamare la c.d. clausola di “**anticalunnia e di diffamazione**” imposta *ex lege*.

Rimangono invero impregiudicate tutte le norme applicabili e le relative ipotesi di responsabilità penale e/o civile, a carico del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria.

In ogni caso, dovrà essere sempre garantito il pieno esercizio del diritto di difesa, assicurando la concessione di un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi o richieda di essere ascoltato, secondo le fasi procedurali: **a)** della contestazione tempestiva d'addebito; **b)** della concessione di un termine di 5 gg. per fornire giustificazioni; **c)** delle giustificazioni scritte; **d)** dell'eventuale assunzione della sanzione.

Capitolo 5 - IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO



IL SISTEMA DI PREVENZIONE

Il presente Modello costituisce parte integrante del sistema di prevenzione, gestione e controllo della Cooperativa, così strutturato:

- il sistema autorizzativo;
- il sistema del controllo di gestione;
- il CE e relativo *abstract* esplicativo;
- le procedure, i protocolli ed i regolamenti interni aziendali;

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

- il sistema organizzativo di deleghe e procure, e dei relativi poteri per la firma di atti aziendali (oltre all'organigramma generale ed organigrammi specifici);
- il Modello di gestione in materia di sicurezza sul lavoro (es. DVR) e quello per la protezione dei dati personali;
- il protocollo di gestione relativo alla certificazione di qualità;
- i documenti tutti approvati e diffusi da CRM;
- il Codice Sanzionatorio previsto dal presente MO;
- il sistema disciplinare di cui al CCNL applicabile.

Va ri-precisato che il MO ed il CE sono due strumenti differenti, sebbene complementari ed integrati tra loro.

Il **CE** si differenzia dal MO perché il primo è improntato alla comunicazione più generale dei **principi etici, deontologici, legali** e di **correttezza aziendale** e si sviluppa su due principali fronti etico/comportamentali:

i valori e principi generali (onestà, economicità, imparzialità, riservatezza, trasparenza e completezza dell'informazione);
le modalità etiche di comportamento (rapporti con gli interlocutori, fornitori, collaboratori e PA).

o0o

IL CODICE SANZIONATORIO

In caso di violazioni del MO e/o del CE e/o dei documenti correlati adottati dalla Cooperativa, il sistema sanzionatorio sarà applicato con le seguenti modalità:

(A) soci, lavoratori, collaboratori a qualsiasi titolo di CRM

Violazione di procedure aziendali e del CE (salvo configurino reati *ex Dlgs n. 231/2001*, su cui *infra*)

È applicata la procedura disciplinare prevista dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL delle Cooperative Sociali di riferimento con eventuale sospensione cautelare dal servizio e dal compenso fino alla definizione del procedimento disciplinare. Nel caso in cui la procedura disciplinare si concluda positivamente per il soggetto alla stessa sottoposto, sono corrisposti a quest'ultimo i compensi arretrati *ex lege* dovuti.

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Nel caso in cui le giustificazioni presentate dal soggetto sottoposto a procedura disciplinare non siano ritenute idonee, o in caso di assenza delle stesse entro il termine concesso, sono applicate le sanzioni previste dal CCNL applicabile: **(a)** richiamo verbale; **(b)** richiamo scritto; **(c)** multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione; **(d)** sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni; **(e)** recesso per giusta causa nei termini previsti e tenuto conto della contrattazione collettiva.

Reati previsti dal Dlgs n. 231/2001

Prima dell'inizio del processo penale è applicata la procedura disciplinare prevista dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL con eventuale sospensione cautelare dal servizio e dal compenso fino alla definizione del procedimento disciplinare.

Nel caso in cui le giustificazioni presentate non siano ritenute idonee, o in caso di assenza delle stesse entro il termine concesso, sono applicate le seguenti sanzioni, a seconda del tipo di reato:

Reati	Sanzioni
reati <i>ex artt.</i> 24 e 25 (reati contro la PA e reati relativi ai contributi e alle erogazioni pubbliche)	interruzione immediata del rapporto contrattuale
reati <i>ex art.</i> 24- <i>ter</i> (delitti di criminalità organizzata)	interruzione immediata del rapporto contrattuale
reati <i>ex art.</i> 24- <i>bis</i> (reati informatici e certi trattamenti illeciti di dati)	a seconda della gravità del fatto: <ul style="list-style-type: none"> - richiamo verbale; - ammonizione scritta; - mutamento di mansioni nel rispetto dell'art. 2103 c.c.; - multa; - sospensione dal lavoro e dal relativo compenso; - recesso immediato dal rapporto contrattuale.
reati <i>ex artt.</i> 25- <i>ter</i> (reati societari), 25- <i>duodecies</i> (impiego di cittadini stranieri con soggiorno irregolare), 25- <i>terdecies</i> (razzismo)	interruzione immediata del rapporto contrattuale

 <p>C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.</p>	<p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p>	<p>Edizione 2023</p> <p>Approvato dal CdA 31-05-2023</p>
		<p>Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA</p>

e xenofobia)	
reati <i>ex art. 25-quinquies</i> (reati contro la personalità individuale, violenze gravi)	interruzione immediata del rapporto contrattuale
reati <i>ex art. 25-septies</i> (omicidio o lesioni gravi commessi con violazione della normativa per la salute e sicurezza sul lavoro)	a seconda della gravità del fatto: <ul style="list-style-type: none"> - richiamo scritto; - mutamento di mansioni nel rispetto dell'art. 2103 c.c.; - multa; - sospensione dal servizio e dal relativo compenso; - recesso immediato dal rapporto contrattuale.
reati <i>ex artt. 25-octies</i> (reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), <i>25-octies.1</i> (elitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) e <i>25-undecies</i> (reati ambientali)	interruzione immediata dal rapporto contrattuale
reati <i>ex art. 25-novies</i> (delitti in materia di violazione del diritto d'autore)	a seconda della gravità del fatto: <ul style="list-style-type: none"> - richiamo scritto; - mutamento di mansioni nel rispetto dell'art. 2103 c.c.; - multa; - sospensione dal servizio e dal relativo compenso; - recesso immediato dal rapporto contrattuale.
reati <i>ex art. 25 quinquiesdecies</i> (reati tributari quali: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;	interruzione immediata dal rapporto contrattuale

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

occultamento o distruzione di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	
--	--

Nel caso in cui abbia inizio un processo penale nei confronti di colui che collabora a qualsiasi titolo con CRM, è valutata la sospensione cautelare dal lavoro/servizio e dal compenso, fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale. Nel caso in cui sia pronunciata sentenza di condanna, è applicata la cessazione del rapporto contrattuale, con effetto *ex tunc*, dal momento della sospensione cautelare.

(B) soggetti in posizione apicale

I soggetti in posizioni apicali sono i primi a dover applicare e rispettare la cultura della legalità.

In caso di violazione da parte di un soggetto apicale dei Modelli *ex* Dlgs n. 231/2001, il procedimento propedeutico a valutare la necessità o meno di comminare una sanzione è analogo a quello previsto e disciplinato dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL applicabile.

Deve essere sempre garantito, anche ai soggetti di vertice, il pieno esercizio del diritto di difesa, assicurando la concessione di un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi o richieda di essere ascoltato.

Le sanzioni che CRM ritiene applicabili sono le seguenti: censura scritta; multa proporzionata ai compensi ricevuti nell'ultimo esercizio solare per lo svolgimento del proprio incarico; sospensione dall'esercizio dell'incarico; revoca e conseguente destituzione dall'incarico.

La sanzione dovrà essere adeguata e proporzionata al fatto commesso, al tipo di responsabilità affidate al soggetto, nonché alle conseguenze patrimoniali e d'immagine che sono conseguite a danno della Cooperativa. Circa gli ulteriori criteri con cui commisurare il provvedimento disciplinare, occorre verificare, sempre a titolo esemplificativo:

- se vi sono state violazioni formali o meramente procedurali dettate da mera negligenza;
- se vi sono state violazioni inerenti all'attuazione dei Modelli e dei protocolli adottati;
- se sono state commesse dolosamente violazioni gravi riguardanti la necessaria ed adeguata circolazione delle informazioni tra gli Organi di CRM;
- se è stato realizzato un fatto che può rilevare ai sensi del Dlgs n. 231/2001;
- qual è il grado di rilevanza e/o gravità della violazione a prescindere dalla commissione di un fatto/reato presupposto ai sensi della normativa in oggetto.

La sanzione dovrà essere comminata dall'Organo societario competente secondo le norme statutarie e di legge. Tale sanzione potrà aggiungersi ad ulteriori provvedimenti che l'Organo societario competente potrà deliberare per incidere anche sul rapporto contrattuale che l'Apicale ha con CRM.

o0o

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

PARTE SECONDA

Capitolo 1 - LE FATTISPECIE DI REATO *ex* Dlgs n. 231/2001



In relazione alle aree di rischio relative ai già menzionati reati presupposto previsti dal Decreto, evidenziate nella parte prima del MO, si procede, in questa sede, ad individuare analiticamente le fattispecie penalmente rilevanti astrattamente ipotizzabili.

o0o

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture *ex* art. 24 Dlgs n. 231/2001

Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640 c.p. Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 2. L. 23/12/1986, n.898 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1 (1).

oOo

Reati informatici e trattamento illecito dei dati *ex 24-bis* del Dlgs n. 231/2001

Art. 491-bis c.p. Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-*quater* c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

Art. 615-*quinquies* c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617-*quater* c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso,

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

Art. 1, comma 11, DL n. 105/2019 - Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

oOo

Delitti di criminalità organizzata ex 24-ter del Dlgs n. 231/2001

Art. 416-bis Associazione di tipo mafioso anche straniera

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

o0o

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio *ex art. 25 Dlgs 231/2001*

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Art. 314 c.p. Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 317 c.p. Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro ovvero altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-*quater* c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358);
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

Art. 323 c.p. Abuso di ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

o0o

Reati c.d. societari *ex art. 25-ter* del Dlgs n. 231/2001

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni //.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

oOo

Reati relativi alla violazione della normativa per la salute e sicurezza sul lavoro *ex art. 25-septies* del Dlgs n. 231/2001

Art. 589 comma II c.p. Omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, Dlgs n. 81/2008

La norma prevede che nel caso di omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, Dlgs n. 81/2008, l'agente è punito con la reclusione da due a sette anni. Le prescrizioni previste dal predetto articolo 55 sono le seguenti: valutazione dei rischi e adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); adozione del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d), f) dell'articolo 28; violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte. Si precisa che la sanzione è applicabile nei soli casi in cui la violazione sia commessa nelle seguenti aziende: nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f); in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Art. 589, comma II, c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle altre norme a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La norma prevede che nel caso di omicidio colposo l'agente è punito con la reclusione da due a sette anni.

Art. 590, terzo comma, c.p. Lesioni gravi o gravissime colpose, commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La presente norma punisce colui che cagiona ad altri, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, una lesione personale colposa: in caso di lesioni gravi la pena è della reclusione da tre mesi a un anno, o della multa da euro 500 a euro 2.000; in caso di lesioni gravissime la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 22, comma 12-bis, del Dlgs 22/07/1998, n. 286 e Dlgs n. 109/2012 (Attuazione della direttiva 2009/52 sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare e procedure di regolarizzazione 2012).

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

La norma ha arricchito l'elenco dei reati che comportano una responsabilità diretta dell'ente, introducendo all'interno del Dlgs n. 231/2001 l'art. 25-*duodecies* che recita: «In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150mila euro».

Il delitto di cui all'art. 22 comma 12-*bis* del Dlgs n. 286/1998 è quello commesso dal datore di lavoro che impieghi nella sua impresa lavoratori stranieri che siano privi di un regolare permesso di soggiorno; oppure il cui permesso sia scaduto, sia stato revocato o annullato, quando intercorre anche una delle seguenti circostanze alternative: A) i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; B) i lavoratori siano minori di età (non lavorativa); C) i lavoratori siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento tali per cui siano esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni in cui lavorano.

oOo

Reati contro la personalità individuale e le condotte criminose rilevanti *ex art. 25-quinquies* del Dlgs n. 231/2001

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-*bis* c.p. Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-*ter* c.p. Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-*quater* c.p. Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-*quater.1* c.p. Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 603-*bis* c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

o0o

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita *ex art. 25-octies del Dlgs n. 231/2001*

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

o0o

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti *ex art. 25-octies.1 del Dlgs n. 231/2001*

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Art. 493-ter c.p., indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Art. 493-quater c.p., detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

Art. 640-ter c.p., frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (4).

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ex art. 25-novies del Dlgs n. 231/2001

Art. 171, L. 633/1941 comma 1, lett. a)-bis Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a)-bis mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

Art. 171, L. n. 633/1941, comma 3 Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516, se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis L. n. 633/1941 Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-septies, L. n. 633/1941 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

oOo

Reati ambientali ex art. 25-undecies del Dlgs n. 231/2001

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies. c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

oOo

Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare ex art. 25- duodecies del Dlgs n. 231/2001

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Art. 22, co. 12-bis, Dlgs n. 286/1998 Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, Dlgs n. 286/1998 (Disposizioni contro l'immigrazione clandestina)

(comma 3) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. **(comma 3-bis)** Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. **(comma 3-ter)** La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. **(comma 5)** Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

oOo

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Reati relativi al razzismo ed alla xenofobia *ex art. 25-terdecies* del Dlgs n. 231/2001

Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

oOo

Reati tributari *ex art. 25- quinquiesdecies* del Dlgs n. 231/2001

Art. 2, DL n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3, DL n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4, DL n. 74/2000 – Dichiarazione infedele

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5, DL n. 74/2000 - Omessa dichiarazione

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 8, DL n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10, DL n. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10-quater DL n. 74/2000 - Indebita compensazione

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11, DL n. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

o0o

Capitolo 2 - COMPENDIO GIURISPRUDENZIALE



La responsabilità dell'Ente

Cons. Stato Sez. IV, 18-01-2016, n. 143: *«In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli»;*

Cass. pen. Sez. VI, 12-02-2016, n. 11442: *«Nel caso di fusione per incorporazione la società incorporante è responsabile dell'illecito amministrativo dipendente da reato ex Dlgs n. 231/2001 e possono esserle applicate sia le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo che la confisca».*

Cassazione penale Sez. VI, 18-09-2020, n.28210: *«In tema di responsabilità degli enti in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma primo, lett. b) d.lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso, con verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato».*

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Il vantaggio e l'interesse quali presupposti del reato

Cass. pen. Sez. IV, 19-05-2016, n. 31210: «*In caso di omicidi e lesioni colpose, ai fini della configurabilità della responsabilità della Srl per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies Dlgs 8 giugno 2001, n. 231, l'interesse o anche alternativamente il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza (dai più basilari e generici, quali la formazione e l'informazione, ai più specifici e settoriali), oltre che come incremento economico conseguente all'aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale e di quella regolante lo specifico settore lavorativo*».

Cass. pen. Sez. III, 29-11-2019, n. 8785: «*In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto del reato di associazione per delinquere commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso ai sensi dell'art. 24-ter, comma 2, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, confiscabile anche per equivalente ex art. 19 del medesimo d.lgs., è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati-fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui effettiva realizzazione è agevolata dall'organizzazione criminale. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a prescindere dal fatto che i reati-fine producano di per sé vantaggi, ai fini della determinazione del profitto del reato associativo, occorre riferirsi al reato nel suo "complesso", concentrandosi sull'associazione, la quale manifesta una capacità produttiva di profitto che oltrepassa quella del singolo reato-fine, con accresciuta potenzialità di vantaggio*».

Cass. Pen. sez. VI, sent. n. 15543/2021: «*ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, è sufficiente la prova dell'avvenuto conseguimento di un vantaggio ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 da parte dell'ente, anche quando non sia possibile determinare l'effettivo interesse da esso vantato ex ante rispetto alla consumazione dell'illecito, purché il reato non sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi*»

Le sanzioni

Cass. pen. Sez. II, 10-07-2018, n. 34293: «*In materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, il profitto del reato oggetto della confisca si identifica non soltanto con i beni appresi per effetto diretto e immediato dall'illecito, ma anche da ogni altra utilità che sia conseguenza, anche se diretta e mediata, dell'attività criminosa*».

Cass. pen. Sez. IV, 25-06-2013, n. 42503: «*In caso di commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, le sanzioni interdittive devono essere applicate obbligatoriamente*».

Condotta riparatoria

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Cass. pen. Sez. III, 29-11-2019, n.8785: *«In tema di responsabilità da reato degli enti, ai fini della configurabilità della condotta riparatoria che esclude l'applicabilità delle sanzioni interdittive, devono ricorrere tutte le condizioni previste dall'art. 17 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, non essendo sufficiente la sola predisposizione di un modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati».*

Autonomia della responsabilità dell'ente

Cass. pen. Sez. IV Sent., 18-04-2018, n. 22468 *«In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso»;*

Cass. pen. Sez. VI, 10-11-2015, n. 28299: *«In tema di responsabilità da reato degli enti, nella ipotesi di mancata identificazione dell'autore del reato presupposto, può essere affermata la responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art. 8 Dlgs n.231 del 2001, quando sia, comunque, individuabile a quale categoria, tra quelle indicate, agli artt. 6 e 7 del medesimo decreto, appartenga l'autore del fatto, e sia, altresì, possibile escludere che questi abbia agito nel suo esclusivo interesse».*

Reati colposi in violazione della normativa antinfortunistica - criteri di imputazione oggettiva

Cass. pen. sez. IV, 27-11-2019, n. 49775: *«In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all'evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l'autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso».*

Cassazione penale sez. IV, 22-09-2020, n.29584: *«In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, la sistematicità della violazione non rileva quale elemento della fattispecie tipica dell'illecito dell'ente: l'articolo 25-septies del decreto legislativo n. 231 del 2001, infatti, non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi ivi contemplati e sarebbe eccentrico rispetto allo spirito della legge ritenere irrilevanti le condotte episodiche e occasionali».*

 C.R.M. Coop. Sociale O.N.L.U.S.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Edizione 2023 Approvato dal CdA 31-05-2023
		Redatto con l'ausilio del Presidente e del CdA

Cassazione penale sez. IV, 24/03/2021, n.12149: *«In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva dell'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente».*

Accertamento della colpa individuale nelle organizzazioni complesse

Cass. pen. sez. IV, 12-11-2019, n. 49768: *«Nell'ambito delle strutture complesse, il soggetto agente non può essere chiamato a rispondere per deficit organizzativi a lui non riferibili; l'errore di un operatore di front-line potrà essere considerato colposo solo se, in base al contesto organizzativo di riferimento, sia stata accertata l'inosservanza di una regola cautelare».*